



| | |
|----------------------------|--------------|
| ORDINE AVVOCATI BOLOGNA | |
| DATA ARRIVO | 13/11/08 |
| PROT. N. 6051 | 17 NOV. 2008 |
| DATA PROT. | |

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

IL PRESIDENTE

Bologna, 5 novembre 2008

Ai signori Presidenti delle sezioni civili
Al signor presidente della sezione lavoro
Ai signori Magistrati della 1, 2 e 3 sezione civile
Ai signori Magistrati della sezione lavoro
Al sig. Dirigente amministrativo
Al sig. Coordinatore delle sezioni civili
Ai signori Cancellieri responsabili della 1, 2 e 3 Sezione civile
Al signor Cancelliere responsabili della sezione lavoro
Al sig. Dirigente dell'Ufficio NEP

e p.c. Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

BOLOGNA

Oggetto: comunicazioni ex art. 136 c.p.c.

Considerato il notevolissimo carico di lavoro gravante sull'Ufficio NEP di Bologna, anche in ragione delle rilevanti vacanze nell'organico, ond'esso trovasi in una situazione di grave criticità;
che gran parte dell'impegno lavorativo è dato dalle comunicazioni richieste dalle cancellerie di questa Corte d'appello in materia civile;
visto il testo novellato dell'art. 136, comma 3, c.p.c. (come modificato, da ultimo, dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263), secondo cui "Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi";
visto il Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo

dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, di cui al d.p.r. 13 febbraio 2001, n. 123, ed in particolare l'art. 2: "L'attività di trasmissione, comunicazione o notificazione, dei documenti informatici è effettuata per via telematica attraverso il sistema informatico civile, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6"; l'art. 6, comma 1: "Le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonché la notificazione degli atti, effettuata quest'ultima come documento informatico sottoscritto con firma digitale, possono essere eseguite per via telematica, oltre che attraverso il sistema informatico civile, anche all'indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell'articolo 7"; l'art. 7, comma 1: "Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'articolo 6, l'indirizzo elettronico del difensore è unicamente quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'ordine e da questi reso disponibile ai sensi del comma 3 del presente articolo (...)";

ritenuto che con sentenza in data 19 febbraio 2008 n. 4061, in puntuale applicazione di tale assetto normativo, la Corte di cassazione ha enunciato il condivisibile principio a tenore del quale -tanto per le comunicazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della legge che ha modificato, nei sensi di cui sopra, l'art. 136, co. 3 (ossia prima dell'1 marzo 2006, ai sensi dell'art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51), quanto per quelle successive- "è valida la comunicazione di cancelleria ex art. 136 c.p.c., effettuata per e-mail all'indirizzo elettronico comunicato dal difensore al proprio Consiglio dell'ordine e da questo alla Corte d'appello competente, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, del quale il destinatario ha dato risposta per ricevuta non in automatico, documentata dalla relativa stampa cartacea";

che tale principio sembra anzi potersi comunque estendere a tutti i casi in cui, a prescindere dalla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica dal difensore al proprio Consiglio dell'ordine e da questo alla Corte d'appello, quegli indichi nel primo scritto difensivo utile, e comunque in un proprio scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica presso cui intende ricevere l'atto (v. anche, al riguardo, per specifici atti, gli artt. 133, 134, 170, 176, 183 c.p.c.);

ritenuto, nell'interesse del servizio, complessivamente inteso, che si devono impartire le opportune disposizioni alle cancellerie delle sezioni civili e a quella del lavoro di questa Corte, nonché all'Ufficio NEP presso di essa;

che è funzionale ad esse l'invito, qui rivolto ai magistrati delle sezioni suindicate, di consegnare alla cancelleria di appartenenza, unitamente all'originale del provvedimento da comunicare, un dischetto contenente il relativo file;

dispone:

ai fini della comunicazioni di atti ex art. 136 c.p.c. ad opera delle cancellerie delle sezioni civili e del lavoro della Corte, il personale addetto dovrà, nella ricorrenza delle condizioni di cui sopra (comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica dal difensore al proprio Consiglio dell'ordine e da questo alla Corte d'appello, ovvero indicazione, da parte dello stesso difensore, in un proprio scritto difensivo, dell'indirizzo di posta elettronica presso cui intende ricevere l'atto), provvedere alle comunicazioni di legge in conformità del principio sopra enunciato, ovvero, nel caso di mancata risposta per ricevuta nei tre giorni successivi, secondo il disposto dell'art. 136, co. 2, c.p.c.;

l'Ufficio NEP, nel caso di riscontrata inosservanza della disposizione che precede ad opera delle cancellerie della Corte, dovrà non dare corso alla comunicazione richiesta, restituendo l'atto.

Il Presidente della Corte
Giuliano Lucertini

